Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 — **Roma — Martedì 14 Gennaio** — **Numero 10**

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

Con decreto dell'8 dicembre 1895.

A commendatore:

Stagno cav. Roberto, artista di canto.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 12 dicembre 1895:

A commendatore:

Vial cav. ing. Carlo, direttore compartimentale di 2ª classe nell'Amministrazione del catasto, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreto del 12 dicembre 1895:

A cavaliere:

Sansoni Gaetano, vice segretario di ragioneria di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo di autorità per anzianità di servizio.

Pessani Enrico, ufficiale di scrittura di 1ª classe id.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 24 novembre e 1° dicembre 1895:

A cavaliere:

Rizza Carlo, capitano nell'arma dei carabinieri Reali.

Pipitone Giacomo, tenente di artiglieria nella riserva, collocato a riposo con decreto Ministeriale, come scrivano locale.

Stoisa Luigi, segretario di 2ª classe nel personale della Giustizia militare, collocato a riposo.

Pietri-Chessa Giuseppe, tenente di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi:

Con decreti del 24 novembre e 5 dicembre 1895:

Ad uffiziale:

Signorelli cav. Siro, direttore provinciale dei telegrafi, collocato a riposo.

A cavaliere:

Toffanello Antonio.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 22 dicembre 1895:

A cavaliere:

Albasini Giovanni, presidente del tribunale civile e penale, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti del 28 novembre e 12 dicembre 1895:

Ad uffiziale:

Tranquilli prof. cav. Giovanni, bacologo in Ascoli Piceno.

Pecile prof. cav. Domenico di Gabriele Luigi, vice presidente del Comitato per l'Esposizione agraria Friulana.

A cavaliere:

Terragni avv. Manfredo fu Vittorio Emanuele di Alessandria.

Ferraris ing. Luigi fu Giuseppe, direttore delle Scuole industriali di Pisa.

Pistone avv. Claudio fu Stefano di Bobbio.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 726 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretarii di Stato per le Finanze e pei Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento visto, d'ordine Nostro, dai due predetti Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, per la vigilanza e per le concessioni delle spiaggie dei laghi pubblici e delle relative pertinenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1895.

UMBERTO.

P. BOSELLI.
G. SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO

per la vigilanza e per la concessione delle spiaggie e dei laghi pubblici e delle relative pertinenze

CAPO I.

Vigilanza per la integrità delle spiaggie dei laghi pubblici e delle relative pertinenze

Art. 1.

Attribuzioni del Ministero dei LL. PP. sull'amministrazione delle spiaggie lacuali

Il Ministero dei LL. PP. dal quale, a termini dell'articolo 1°, lettera *f*, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato *F*, sui LL. PP. dipendono il regime e la polizia dei laghi pubblici, vigila per mezzo delle Prefetture a che non vengano commesse abusive occupazioni dei laghi stessi e delle relative spiaggie di uso pubblico.

A tal fine in caso di abusi e di contravvenzioni, il Prefetto provvede per l'applicazione delle penalità e per la riduzione in pristino a termini degli art. 374, 376 e 378 della precitata legge.

Gli abusi e le contravvenzioni debbono essere accertate nei modi e dalle persone di cui all'art. 377 della legge medesima.

Art. 2.

Quistioni sulla proprietà

Alla risoluzione in via amministrativa delle vertenze che insorgessero sulla proprietà delle spiaggie o pertinenze lacuali ed al componimento delle liti, ove ne sia il caso, provvede il Ministero delle Finanze d'accordo con quello dei LL. PP.

Art. 3.

Delimitazione fra i beni demaniali e quelli privati

Ove sia riconosciuto necessario e conveniente, si promuove, lungo le spiaggie lacuali, l'apposizione dei termini fra le proprietà demaniali e quelle private, in conformità all'art. 441 del Codice civile.

Le delimitazioni sono determinate dal Prefetto dopo sentiti il Genio civile, l'Intendenza di Finanza e gli interessati, salvo a questi ultimi il ricorso all'autorità giudiziaria, qualora si credessero lesi nei loro diritti.

Art. 4.

Passaggio di beni demaniali a beni patrimoniali dello Stato

Quando l'ufficio del Genio civile riconosca che un tratto di spiaggia non è più necessario all'uso pubblico, ne riferisce al Prefetto, trasmettendogli, oltre ad un piano topografico della località, la stima del valore venale e di quello locativo del terreno.

Il Prefetto trasmette la proposta all'Intendente di Finanza poi conseguenti effetti di legge.

Il passaggio di tratti di spiaggia alla Categoria di beni patrimoniali dello Stato può essere promosso anche dall'amministrazione domaniale.

CAPO II.

Disposizioni riguardanti le concessioni di spiaggie e di aree lacuali

SEZIONE I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5.

Usi cui per massima debbono essere riservate le aree e le spiaggie lacuali

In generale, salvo a disporne per opere di maggiore interesse pubblico, le aree e le spiaggie dei laghi debbono essere riservate alle industrie lacuali della navigazione e della pesca, osservate per questa le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti che la riguardano.

Art. 6.

Forme delle concessioni e autorità competenti ad accordarle

Le occupazioni temporanee di aree o spiaggie lacuali sono autorizzate sotto forma di concessione o di licenze.

Le concessioni, quando l'annuo canone non oltrepassa le lire mille e la durata non eccede i sei anni, sono di competenza dei Prefetti.

Quando il canone e la durata sono maggiori, la facoltà di decretare la concessione è riservata al Ministero delle Finanze.

Le licenze si accordano per le occupazioni che non oltrepassino il termine di un anno e sono di competenza dei Prefetti.

Art. 7.

Autorità cui debbono essere rivolte le domande e indicazioni da comprendersi in queste

Le domande per occupazioni di aree o spiaggie lacuali debbono essere presentate al Prefetto, corredate da un tipo della località nel quale sia distinta la superficie che si chiede, e debbono indicare l'uso pel quale la concessione stessa viene domandata.

Art. 8.

Canone per le concessioni

Per tutte le concessioni viene imposto al concessionario un canone il cui ammontare è determinato di volta in volta, tenuto conto dell'uso pel quale è domandata la concessione, del valore dell'area richiesta, della importanza della concessione e della entità delle servitù o limitazioni che possono derivarne all'uso pubblico.

Per le licenze e per le concessioni di competenza del Prefetto, il canone viene dal Prefetto stesso determinato, sentito al ri-

guardo le proposte dell'Ufficio del Genio Civile e dell'Intendenza di Finanza.

Per le concessioni da autorizzare mediante decreto ministeriale, il canone viene determinato dal Ministero delle finanze sul parere che sarà dato dal Prefetto, dopo sentito l'Ufficio del Genio civile o la Intendenza di finanza.

In massima il canone da imporsi alle concessioni predette non sarà inferiore a centesimi cinque annui per ogni metro quadrato di terreno concesso, qualora si tratti di concessioni a scopo di coltura agraria o d'uso voluttuario, o a centesimi due annui per metro quadrato, qualora l'area concessa debba utilizzarsi per lo esercizio d'industrie lacuali.

Nel primo caso il canone complessivo annuo sarà aumentato di un decimo se la concessione dovrà durare fra i sei ed i quindici anni, e di un quinto se dovrà durare oltre i quindici anni.

Quando la domanda abbia lo scopo di costruire opere destinate ad uso pubblico o di pubblica utilità, sempreché il concessionario non ritragga alcun lucro dalla concessione, vien imposto un canone minimo per semplice riconoscimento della proprietà demaniale.

Art. 9.

Cauzioni per le concessioni

Per le concessioni siano esse di competenza del Prefetto o del Ministero, il concessionario deve prestare una cauzione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi della concessione.

L'ammontare della cauzione non può essere inferiore ad una annualità del canone per le concessioni la cui durata non eccede i sei anni, e a due per le altre.

L'Autorità che determina l'ammontare del canone, determina anche, e colle norme stesse, l'ammontare della cauzione.

Art. 10.

Concorrenza di più domande

Quando la stessa area fosse domandata da due o più persone e l'uso cui s'intendesse destinarla fosse identico, o, se diverso, non costituisse un titolo di preferenza, anche riguardo ai bisogni e agli interessi locali, la concessione si farà a mezzo di pubblici incanti in via di aumento al canone stabilito dall'Amministrazione.

Art. 11.

Domande per variazioni d'uso delle concessioni

Le domande per variazioni di uso delle aree concesse sono considerate come domande nuove, se riguardano anche la rinnovazione della concessione; in caso diverso spetta al Prefetto o al Ministero delle finanze, a seconda dei casi, di esaminare se o sotto quali condizioni la variazione possa essere autorizzata, od anche di disporre il procedimento prescritto per le domande nuove, quando la variazione sia di molta importanza.

Art. 12.

Spese di visita e di istruttoria

Le spese di visita e di rilievi locali che l'ufficio del Genio Civile trovasse necessarie per dar parere sulla domanda di concessione, sono a carico del richiedente.

Sono pure a di lui carico le spese occorrenti per la pubblicazione delle domande di concessione, di che agli articoli 18 e 29 del presente regolamento, e per le copie delle licenze e degli atti di concessione di cui agli articoli 23 e 33.

A tal fine il Prefetto ordina al richiedente di depositare nella Tesoreria della Provincia una congrua somma.

Le parcelle delle competenze dovute agli ufficiali del Genio Civile debbono essere liquidate dal Ministero dei LL. PP.

Art. 13.

Concessioni di aree comprese in zone soggette a servitù militari

La concessione di aree comprese in zone soggette a servitù militari non può farsi se non dopo ottenuto l'assenso della competente autorità militare, e le condizioni che l'autorità stessa credesse di prescrivere debbono essere introdotte nell'atto disciplinare.

SEZIONE II

DELLE CONCESSIONI

Art. 14.

Domanda per le concessioni

Per le concessioni durature più di un anno, la domanda da presentarsi al Prefetto deve essere corredata da un piano o tipo della località nella scala non minore di uno a mille, insieme ai disegni particolari delle opere progettate nella scala non minore di uno a cinquecento.

Il tipo e i disegni debbono essere fatti o firmati da un ingegnere od architetto, se riguardano la costruzione di opere stabili.

Art. 15.

Durata delle concessioni

Le concessioni non possono avere una durata maggiore di trenta anni.

Art. 16.

Istruttoria delle domande di concessioni

Ricevuta la domanda di cui nel precedente articolo 14, il Prefetto la trasmette all'ufficio del Genio Civile per averne il parere e le proposte in coerenza al disposto degli articoli 4 o 20 del presente regolamento.

Quando l'ufficio del Genio Civile proponga che l'area chiesta in concessione passi ai beni patrimoniali dello Stato, il Prefetto provvede a norma del precitato articolo 4 e ne informa il richiedente: in caso diverso trasmette la domanda colle proposte del Genio Civile all'Intendenza di finanza per averne il parere nei riguardi doganali e daziari, sull'ammontare del canone e della cauzione.

Art. 17.

Decisione preliminare per la pubblicazione delle domande

Avuto il parere dei summentovati uffici, ove non ostino alla concessione motivi d'interesse pubblico e gli atti e documenti prodotti siano regolari, il Prefetto provvede alla pubblicazione della domanda colle norme di cui nel successivo articolo 18, e ciò tanto per le concessioni di sua competenza, come per quelle di competenza del Ministero, salvo per queste ultime il definitivo giudizio del Ministero stesso ad istruttoria compiuta.

Ostando invece alla concessione motivi di pubblico interesse, il Prefetto, se questa è di sua competenza, respinge con suo decreto la domanda: se non è di sua competenza, trasmette la domanda coi relativi atti e documenti al Ministero dei lavori pubblici, il quale la passa a quello delle finanze accompagnata dal voto del Consiglio superiore sulle insorte quistioni.

Il Ministero delle Finanze o respinge la domanda o la ammette alla pubblicazione, sia conservandone gli atti quali si trovano, sia ordinando che vengano prima regolarizzati.

Art. 18.

Pubblicazione delle domande

Il Prefetto provvede alla pubblicazione delle domande mediante decreto che deve rimanere affisso per un periodo non minore di 15 giorni all'albo Pretorio del Comune nel quale trovasi l'area chiesta in concessione e contemporaneamente inserito nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

La domanda coi documenti allegativi dal richiedente deve rimanere depositata nell'Ufficio comunale, onde possa essere da chiunque esaminata, e ciò per un ugual periodo di giorni decorrenti sia dalla data di inserzione del decreto nel foglio degli an-

nunzi legali, come da quella del 1° giorno di affissione del decreto stesso all'albo pretorio, data che dovrà essere accertata dal Sindaco nello stesso giorno in cui l'affissione viene fatta.

Art. 19.

Decreto di pubblicazione.

Il decreto di pubblicazione deve contenere una succinta esposizione della domanda e del progetto delle opere che il richiedente intende di costruire, deve indicare l'ufficio comunale presso il quale la domanda e i documenti relativi trovansi depositati, e dichiarare infine che trascorso il termine di cui nel precedente articolo non saranno ricevuti reclami contro la concessione.

Art. 20.

Firma del disciplinare o foglio della concessione da parte del concessionario

Spirato il termine di cui nel precedente articolo senza che siano state presentate opposizioni, il Prefetto, se trattasi di concessione di sua competenza, in base al precedente articolo 6, invita il richiedente a firmare l'atto disciplinare della concessione. Il decreto viene emesso dopo che il concessionario abbia comprovato di avere fatto nella Cassa del competente ufficio del registro il deposito dell'ammontare della cauzione d'una annualità anticipata di canone, della tassa di registro e di concessione governativa e d'una congrua somma per le tasse e spese.

Art. 21.

Esame e risoluzione delle opposizioni

Qualora entro il termine stabilito siano state presentate opposizioni alla concessione, vien su di esse richiesto il parere dell'ufficio del Genio Civile e quello dell'Intendente di finanza.

Quando si tratti di concessioni di sua competenza, il Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura, se le opposizioni sono ritenute valide e tali da non potersi per esse far luogo alla concessione, respinge con motivato decreto la domanda, diversamente ordina che siano introdotte nel disciplinare le modificazioni che ritenesse necessarie, per potere poi emettere, previe le formalità di cui nel precedente articolo, il decreto di concessione motivato anche in riguardo alle fatte opposizioni.

Quando si tratti di concessioni di competenza Ministeriale, il Prefetto, trascorso il termine per le opposizioni, se non ne furono presentate, invia col proprio parere, gli atti tutti al Ministero delle finanze. Se furono presentate opposizioni, il Prefetto invia gli atti, col proprio parere, esteso anche alle opposizioni, al Ministero dei LL. PP., il quale, sentito il proprio Consiglio Superiore nei riguardi tecnici, trasmette gli atti stessi col voto del Consiglio e coi suoi apprezzamenti al Ministero delle finanze.

Quando non vi siano opposizioni, il Prefetto, prima di spedire gli atti, invita il richiedente ad eseguire il deposito della cauzione d'una annualità di canone, delle tasse di registro e di concessione governativa e d'una somma per le tasse e spese, ed a firmare il disciplinare, facendo riserva per le definitive determinazioni ministeriali.

Art. 22.

Parere del Consiglio di Stato

Il Ministero delle finanze chiede sulle domande di concessione e sulle opposizioni il parere del Consiglio di Stato, e quindi per le concessioni che non possono essere accordate respinge con motivato decreto la domanda; per le altre emette il decreto di concessione, motivato anche in riguardo alle opposizioni, premettendo all'occorrenza l'invio del disciplinare al Prefetto perchè riformato, se e come verrà disposto, sia dal richiedente firmato.

Tanto sul decreto Ministeriale, come su quello Prefettizio di cui all'articolo 20, è dovuta la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 25 della tariffa annessa alla legge 19 luglio 1880 numero 5536 allegato F, in analogia all'articolo 169, lett. N, della legge 20 marzo 1865 numero 2248 allegato F sulle opere pubbliche.

Art. 23.

Atti disciplinari

L'Atto disciplinare da stendersi su carta da bollo, ed al quale sono uniti la pianta della località e i disegni delle opere autorizzate deve indicare:

1. il cognome, nome e domicilio del concessionario;
2. la località, la estensione e i confini dell'area concessa;
3. l'uso pel quale l'area viene concessa;
4. il genere, la forma, le dimensioni e la struttura delle opere autorizzate;
5. il termine entro il quale il concessionario deve attuare la concessione e quello entro il quale deve aver compiuto le opere che vengono autorizzate od imposte;
6. la durata e la decorrenza della concessione;
7. l'ammontare dell'annuo canone da pagarsi dal concessionario, il modo e la scadenza dei pagamenti;
8. l'ammontare della cauzione;
9. le condizioni particolari cui la concessione viene sottoposta nei riguardi tecnici, amministrativi o militari;
10. le condizioni generali d'ogni concessione, giusta quanto è prescritto dal successivo articolo 26.

La firma apposta dal concessionario all'atto disciplinare dev'essere autenticata dal Segretario della Prefettura che riceve gli atti in forma pubblica amministrativa, con le norme e procedure sancite dall'articolo 66 della legge 25 maggio 1879 numero 4900, sul notariato.

Art. 24.

Registrazione dell'atto di concessione

L'atto disciplinare corredato dei disegni deve essere col relativo decreto registrato a spese del concessionario, entro venti giorni da quello in cui il concessionario ha l'ufficiale avviso della ottenuta concessione, con la contemporanea riscossione della tassa di autenticazione della firma del concessionario, a termini dell'articolo 106, della tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874 n. 2076, e dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1880 numero 5430.

Art. 25.

Copie dell'atto disciplinare e del relativo decreto di concessione

Al concessionario vien rilasciata copia autentica del decreto di concessione e del disciplinare coi relativi disegni.

Una copia per uso amministrativo vien data dal Prefetto all'Intendente di Finanza per la esazione del canone, ed un'altra al Genio Civile per la sorveglianza.

Art. 26.

Condizioni generali obbligatorie per ogni concessione

Le concessioni contemplate nella presente 2ª Sezione sono tassativamente soggette alle condizioni generali indicate nel successivo capo terzo, i cui articoli devono considerarsi come testualmente trascritti nell'atto disciplinare.

SEZIONE III.

DELLE LICENZE

Art. 27.

Oggetto delle licenze

Le licenze possono accordarsi:

a) per la erezione di stabilimenti balneari amovibili e di baracche o capannelle da bagni;

b) per deposito di legname, legna, carbone, pietre od altre materie;

c) per costruzione di galleggianti;

d) per collocamento di bilancie od altri ordigni pescherecci costituenti esercizio di piccola pesca fissa;

e) per lo stanziamento nei porti di galleggianti fissi da servire per deposito di materiali, per bagni natanti o per usi diversi;

f) pel collocamento di corpi morti, di boe, o di qualsiasi altro apparecchio da ormeggio;

g) pel collocamento di ponticelli stabili da servire per l'imbarco o sbarco dei passeggieri, delle merci o dei materiali da zavorra;

h) per l'impianto di ordigni occorrenti alla fabbricazione delle funi o delle reti;

i) infine per ogni altro uso di breve durata e di poca importanza.

Le licenze han la durata non superiore ad un anno e possono essere rinnovate.

Art. 28.

Usi di spiaggia senza concessione o licenza.

Può essere tollerato, senza bisogno di autorizzazione, il collocamento di tende o di riparti pei bagnanti, purchè tali apparecchi siano tolti ed esportati dopo fatto il bagno.

Art. 29.

Istruttoria delle domande di licenza

Le domande di licenza sono dal Prefetto trasmesse all'ufficio del Genio Civile per esame e parere e perchè compili lo schema delle condizioni e proponga il canone da imporsi al concessionario.

Quando l'area da occuparsi fronteggi il caseggiato di un Comune od anche un fabbricato privato fuori dell'abitato del Comune, il Prefetto chiede l'avviso del Sindaco sulla concessione della località, sull'uso pel quale è stata chiesta e sulla durata della occupazione.

Il Sindaco informa della domanda il proprietario dell'edificio fronteggiante l'area chiesta in concessione, od il suo rappresentante sul luogo, ed in mancanza anche di questi provvede mediante affissione all'albo comunale, entro dièci giorni dal predetto avviso o dalla accennata affissione, il Sindaco fa conoscere al Prefetto il suo parere, e, quando si abbiano opposizioni, il Prefetto decide, sentito il Consiglio di Prefettura.

Quando non siano state mosse opposizioni alla domanda, o le opposizioni siano ritenute infondate, il Prefetto richiede sulla domanda stessa il parere dell'Intendenza di finanza nei riguardi finanziari, e sull'ammontare del canone.

Art. 30.

Rilascio delle licenze

Avuto il parere dell'Intendente di finanza, quando non sorgano difficoltà che rendano necessaria una maggiore istruttoria il Prefetto rilascia la licenza dopo che il richiedente abbia depositata nella cassa domaniale la somma equivalente alla tassa di concessione governativa ed a quella di registro per la concessione e per l'autenticazione, nonchè all'ammontare dell'intero canone.

Art. 31.

Contenuto delle licenze

Le licenze debbono indicare:

a) il cognome, nome ed il domicilio del concessionario;

b) il luogo, la estensione ed i confini dell'area concessa;

c) l'uso pel quale l'area è stata concessa;

d) il genere, la forma, le dimensioni e la struttura delle opere autorizzate;

e) la durata delle concessioni e le condizioni speciali alla cui osservanza esse sono subordinate;

f) l'ammontare del canone.

La licenza deve poi contenere la dichiarazione che essa s'intende vincolata alla osservanza delle generali prescrizioni contenute nel presente regolamento.

La licenza deve essere compilata su carta bollata e sottoscritta dal concessionario con autenticazione della sua firma a sensi dei precedenti articoli 23 e 24.

Ove occorra sono uniti alla licenza la pianta della località e i disegni delle opere autorizzate.

Per la riscossione della tassa di concessione governativa sulle licenze è applicabile l'ultima alinea del precedente articolo 22.

Art. 32.

Sospensione o cessazione delle licenze

Per ragioni d'interesse o di ordine pubblico, il Prefetto può in qualunque tempo sospendere la licenza o farla cessare ed ordinare quindi lo sgombero dell'area, facendolo eseguire di ufficio a carico del concessionario in caso di suo rifiuto, previo precetto intimato per mezzo di usciere o del messo comunale.

Il concessionario non ha diritto a compensi o indennità di sorta, ma solamente ha diritto alla restituzione della quota del canone corrispondente al tempo pel quale non può più fruire della licenza.

Art. 33.

Copie della licenza

Al concessionario è rilasciata a sue spese copia della licenza in carta bollata ed in forma autentica.

Le copie della licenza all'ufficio del Genio Civile ed alla Intendenza di finanza sono spedite in carta libera ad uso amministrativo.

CAPO III.

Condizioni generali per ogni concessione

Art. 34.

Irresponsabilità dell'Amministrazione

La concessione s'intende fatta nei limiti dei diritti che competono al pubblico Demanio, ed il concessionario deve tenere indenne l'amministrazione da ogni azione che potesse esserle intentata dai terzi in dipendenza della concessione.

Art. 35.

Restrizioni per le aree adiacenti

La concessione s'intende limitata alle aree, alla durata, alle opere e loro uso, come risulta dal decreto, dal disciplinare e dai disegni che vi sono allegati.

Con patti speciali può essere data al concessionario la facoltà di occupare in via affatto transitoria qualche piccola area di spiaggia o di lago, quando ciò sia riconosciuto indispensabile per eseguire le opere contemplate nella concessione.

Art. 36.

Scadenza delle concessioni

Scaduto il termine della concessione, questa s'intende cessata di pieno diritto, senza che occorra speciale diffidamento o costituzione in mora, e senza che dal concessionario si possano invocare usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione.

Art. 37.

Revocabilità delle concessioni

La concessione è revocabile in ogni tempo dalla stessa autorità che l'ha accordata, ogni qualvolta ad esclusivo giudizio della autorità stessa, ciò sia richiesto da interesse pubblico, ed il concessionario non ha diritto ad idennità o compensi di sorta, salvo la restituzione della cauzione ed il rimborso della parte del canone corrispondente al tempo pel quale non può fruire della concessione.

Art. 38.
Prestazione della cauzione.

La cauzione deve essere prestata in denaro od in titoli di rendita pubblica, od in altri accettati nelle Casse dello Stato all'atto della firma del disciplinare, a termini dell'articolo 60 del regolamento di Contabilità generale.

Art. 39.
Consegna delle aree concesse e decorrenza del termine della concessione.

Quando sia assolutamente indispensabile procedere ad una regolare consegna delle località concesse, questa vien fatta a cura dell'ufficio del Genio Civile, ed il concessionario deve sostenerne le spese.

Il tempo per la durata delle concessioni comincia a decorrere dalla data del decreto, salvo che diversamente sia stabilito dalle condizioni particolari o dal decreto stesso.

Art. 40.
Responsabilità del concessionario verso i terzi.

Il concessionario è direttamente responsabile verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone od alla proprietà nell'esercizio della concessione.

Art. 41.
Vigilanza e servitù cui sono sottoposte le concessioni.

L'esercizio delle concessioni si intende particolarmente soggetto alle discipline e servitù in vigore per la polizia delle acque pubbliche.

Il concessionario è obbligato ad osservare le regole e le prescrizioni che gli venissero imposte dalle competenti autorità nei riguardi dei servizi militari, doganali e daziari.

Art. 42.
Aree circostanti a quelle concesse.

Il concessionario non può stabilire alcuna servitù nelle zone attigue alla località concessagli, nè arrecare impedimento agli usi pubblici od al pubblico transito, salvo quanto è permesso dall'ultimo comma dell'articolo 35.

Art. 43.
Vigilanza degli uffici del genio civile

La costruzione di opere di natura stabile contemplate nella concessione è soggetta alla vigilanza degli Uffici del Genio Civile.

Gli Uffici stessi non che quelli di Finanza invigilano anche perchè siano osservate dal concessionario le condizioni e i limiti della concessione, e perchè questa non abbia a prolungarsi abusivamente oltre il termine stabilito.

In caso di abusi e di contravvenzioni i detti uffici ne riferiscono all'autorità competente colle loro proposte.

Art. 44.
Divieto di cessione della concessione

Il concessionario non può cedere ad altri, nè in tutto, nè in parte, la concessione, senza averne fatta preventiva domanda ed averne ottenuta l'autorizzazione dalla stessa autorità da cui ebbe la concessione.

Art. 45.
Decadenza della concessione per mancato pagamento di canone

Ogni qualvolta il concessionario non ostante gli inviti e gli atti che gli fossero fatti nei modi di legge, non abbia soddisfatto al pagamento di una rata od annualità del canone al sopraggiungere della scadenza della successiva rata od annualità, l'Amministrazione demaniale può promuovere la dichiarazione di decadenza della concessione.

Il concessionario decaduto incorre nella perdita della cauzione, ed è inoltre responsabile dei danni e delle spese che l'Amministrazione avesse incontrati, e deve entro il termine che gli vien fissato, rimettere e riconsegnare ogni cosa al pristino stato.

Art. 46.
Decadenza della concessione per inadempimento ed inosservanza di altri obblighi e patti della concessione

Quante volte il concessionario contravvenga agli obblighi a lui derivanti dalla concessione, l'autorità concedente può dichiararlo decaduto dalla concessione.

In tal caso il concessionario è soggetto alle stesse conseguenze di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 47.
Riduzione in pristino

Al termine della concessione e nei casi di revoca, di decadenza o di rinunzia accettata dall'Amministrazione, il concessionario deve a proprie spese, sotto pena della esecuzione di ufficio a di lui carico, rimettere e riconsegnare le aree al pristino stato, salvo che in seguito a sua domanda, l'Amministrazione non creda di esonerarlo, nel quale caso le opere erette restano di proprietà dello Stato, ed il concessionario non ha diritto per esse a compensi od indennità di sorta.

Art. 48.
Spese per la riconsegna delle aree concesse

Sono a carico del concessionario le spese per la riconsegna delle aree concesse.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1895.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI
Il Ministro dei Lavori Pubblici
G. SARACCO.

Il Numero 784 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio Decreto 30 agosto 1894, n. 396, è abrogato dal 1° gennaio 1896.

Art. 2.

I Nostri Ministri Segretarii di Stato per gli Affari dell'Interno e della Guerra, sono autorizzati di regolare, con apposite istruzioni ministeriali, i rapporti fra il Comandante del XII Corpo d'armata ed i Prefetti delle Provincie Siciliane per tutto ciò che si riferisce alla pubblica sicurezza nell'isola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1895.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2a PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94 e 136 del Regolamento approvato con Real Decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che a termini dell'art. 135 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE		RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Prestito Cattolico 1860-64	387	Venerabile Compagnia del Santissimo Sagramento in Fossato Diocesi di Nocera (Perugia) già di lire dieci ora ridotta a	Lire	5 —	Roma
»	769	Venerabile Ospedale di Fossato Diocesi di Nocera (Perugia)	»	30 —	»
»	477	Parrocchia di San Michele Arcangelo in Bolognola, Archidiocesi di Camerino già di lire venti ora ridotta a	»	10 —	»
Debito perpetuo dei comuni siciliani	4865	Collegio degli Studi di Bivona e per esso quel Municipio	»	112 67	Palermo
Consolidato 3 %	21191	Comune di Roccalbegna (Grosseto) (Con avvertenza) .	»	18 —	Firenze
»	21194	Detto (Con avvertenza)	»	120 —	»
»	36173	Cappellania sotto il titolo della Visitazione della Beata Vergine Maria eretta nella Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano in Ferrara	»	3 —	Roma
Consolidato 5 %	97964 / 493264	Cappellania sotto il titolo della Visitazione della Beata Vergine Maria eretta nella Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano in Ferrara (Con avvertenza)	»	215 —	Torino
»	1066352	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Manerba (Brescia)	»	70 —	Roma
»	10330 / 126930	Messe quotidiane istituite dal fu Questore Lodovico Archinto rappresentate dal Patrono Conte Luigi Archinto fu Conte Giuseppe di Milano (Con annotazione).	»	305 —	Milano
»	10326 / 126926	Messa quotidiana Archinto rappresentata dal Patrono Conte Luigi Archinto fu Conte Giuseppe di Milano (Con annotazione)	»	185 —	»
»	10327 / 126927	Detta (Con annotazione)	»	45 —	»
»	10328 / 126928	Detta (Con annotazione)	»	135 —	»
»	10329 / 126929	Detta (Con annotazione)	»	40 —	»
»	42309 / 158909	Detta (Con annotazione)	»	15 —	»
»	602370	Congregazione di carità di Rose (Cosenza) . . .	»	5 —	Firenze
»	141900 / 324840	Cappellanie familiari Piterà istituite nella Chiesa del Santissimo Sagramento alla Salita Infrascata e per esse al Rettore *pro tempore* di detta Chiesa in Napoli (Con annotazione)	»	5 —	Napoli

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE		RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 %	811402	Cappellanie familiari Piterà istituite nella Chiesa del Santissimo Sagramento alla Salita Infrascata e per esse al Rettore *pro tempore* di detta Chiesa in Napoli (Con annotazione)	*Lire*	915 —	Roma
»	920523	Contratto Olga fu Carlo, nubile, domiciliata in Roma (Con annotazione)	»	1600 —	»
»	46660	Guastapane Alessandro fu Oronzo, domiciliato in Lecce (Con annotazione)	»	100 —	Firenze
»	61212	Detto (Con annotazione)	»	10 —	»
»	1046599	Dalmasso Ernesta fu Giovanni, moglie di Smeriglio Battista, domiciliata a Torino (Con annotazione) . .	»	20 —	Roma
»	1035036	Anselmi Giuseppe Nicola di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del Padre, domiciliato in San Remo (Porto Maurizio) (Con avvertenza)	»	10 —	»
»	111166 / 506466 Solo certificato di proprietà	Cusani di Sagliano e San Giuliano Lidia, Maria, Costanza e Clementina, questa moglie Lovera Demaria, fu Marchese Paolo, domiciliate le tre prime in Torino e l'altra in Lodi, quelle nubili e minori sotto la legittima amministrazione della loro madre Marchesa Gabriella Ceresa di Bonvillaret, e tutte quattro eredi indivisi (Con annotazione di vincolo per usufrutto a favore di Ceresa di Bonvillaret Marchesa Gabriella del vivente cav. Clemente vedova del Marchese Paolo Cusani di Sogliano e San Giuliano pei suoi lucri dotali)	»	1460 —	Torino
»	938025 Solo certificato di usufrutto	Fantini Alfredo, Ines, Ada, Aida, Elba e Roberto fu Edoardo, minori sotto la patria potestà della madre Giulioni Emma fu Ulisse vedova Fantini, Fantini, Ermenegildo, Emma, Riccardo, Domenico-Eugenio-Pio-Mario, Siro, Alfonso e Giuseppina di Ferdinando, i tre ultimi minori sotto la patria potestà del padre, Prole postuma di Edoardo Fantini e Giulioni Emma predetti e Figli nascituri di Fantini Ferdinando, tutti eredi indivisi di De Giovanni, Pietro fu Giovanni Battista sotto la curatela speciale di Spasiano Ferdinando fu Andrea, domiciliati in Roma (Con annotazione di vincolo per usufrutto congiuntamente a Fantini Alfredo, Ines, Ada, Aida, Elba e Roberto fu Edoardo, minori, ed alla prole pustuma dello stesso Edoardo Fantini e di Giulioni Emma fu Ulisse, tutti sotto la patria potestà della madre Giulioni Emma vedova Fantini e sotto la curatela speciale di Spasiano Ferdinando fu Andrea, domiciliati in Roma) . .	»	4185 —	Roma
»	651803 Solo certificato di proprietà	Gilibert Maria Catterina Modesta di Augusto Serafino nubile, domiciliata in Exilles (Torino) (Con annotazione di vincolo per usufrutto a favore di Alleva Ercole di Giuseppe, Furiere nel Distretto militare di Gaeta)	»	130 —	Firenze
»	98927 / 494227 Solo certificato di proprietà	Eredità della fu Riveri Marietta, vedova, nata Serra, fu Antonio (Con annotazione di vincolo per usufrutto a favore di Riveri Emilia moglie di Panico Antonio .	»	755 —	Torino
»	1050519	Faini Eugenia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Parravicini Giacinta di Paolo vedova di Faini Carlo, domiciliata in Milano	»	60 —	Roma
»	1021052	Antonucci Rosa e Teresa fu Pasquale, minori sotto la tutela del fratello Giuseppe, domiciliate a Francavilla al Mare (Chieti)	»	260 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE		RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 %	1018244	Frascheri Maria fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Sestri Ponente (Genova)	*Lire*	2025 —	Roma
»	65785	Capitolo di San Niccola in Carcere in Roma . .	»	20 —	Firenze
»	82546	Cappellania della Santissima Trinità in Vallecrosia (Porto Maurizio) (Con avvertenza)	»	55 —	Firenze
»	687827	Parrocchia di Barra (Napoli) . .	»	100 —	Roma
»	1032664	Bigliati Paolo fu Luigi, domiciliato a Milano. .	»	350 —	»
»	1019650	Opera Parrocchiale di Fontanelle in Roccabianca (Parma).	»	35 —	»
»	862516	Marinoni Maddalena fu Alessio, moglie di Gervasoni avvocato Bartolomeo, domiciliata a Clusone (Bergamo).	»	115 —	»
»	54240	Cappella di San Bartolomeo di Borzoli in Rapallo (Genova)	»	55 —	Firenze
»	127493 / 310433	Lavigna Luisa fu Michele, nubile, domiciliata in Napoli (Con annotazione)	»	500 —	Napoli
»	699896	Lavigna Luisa fu Michele, moglie di Emilio Pellegrini, domiciliata in Napoli	»	225 —	Roma
»	964227	Lavigna Luisa fu Michele, moglie di Ribella Luigi, domiciliata in Napoli	»	250 —	»
»	45330 / 161930	Menhart Raffaelina di Giovanni, maritata Giussani, domiciliata in Milano	»	250 —	Milano
»	44195 / 160795	Giussani ing. Filippo di Pietro, domiciliato in Milano, Tenente nel R. Genio Militare (Con annotazione) .	»	1200 —	»
»	84675 / 267615	Collegiata d'Altavilla sotto il titolo di Santa Maria Assunta in Cielo rappresentata dal suo procuratore *pro tempore*	»	265 —	Napoli
»	1039398	Massola Elena di Giuseppe, moglie di Huguet Luigi, domiciliata in Torino (Con annotazione)	»	110 —	Roma
»	13774	Confraternita di Sant' Agostino di Perugia (Con avvertenza)	»	115 —	Firenze
»	69124	Amministrazione parrocchiale di San Biagio in Cento (Ferrara)	»	325 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE		RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 %	1657 Assegno prov.	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Marco in Pramaggiore (Venezia)	*Lire*	1 86	Firenze
»	147 / 4987 Assegno prov.	Vumbaca Francesco Vincenzo di Giovanni Battista, domiciliato in Napoli (Con annotazione). . . .	»	1 —	Napoli
»	140322 / 323262	Boutet Achille fu Alessandro, domiciliato in Napoli (Con annotazione)	»	135 —	»
»	27175 / 210115 Solo certificato di proprietà	Chiesa di Santa Maria del Piliero di San Nicola alla Dogana, per la messa quotidiana istituita da Agnese Buono per la proprietà e per l'usufrutto del reverendo sacerdote napolitano Raffaele Boccardi di Luigi, attuale Cappellano (Con annotazione)	»	455 —	»
»	49085 / 232025 Solo certificato di proprietà	Chiesa di Santa Maria del Piliero di San Nicola alla Dogana, per la messa quotidiana istituita da Agnese Buono per la proprietà e per l'usufrutto del reverendo sacerdote napolitano Raffaele Boccardi di Luigi, attuale Cappellano (Con annotazione)	»	5 —	»
»	41554 / 224494	Parrocchiale Chiesa di Sant'Arcangelo degli Armieri in Napoli	»	635 —	»
»	100963	Beneficio di Sant'Arcangelo degli Armieri in Napoli .	»	85 —	Firenze
»	795584	Beneficio parrocchiale di Sant'Arcangelo degli Armieri in Napoli	»	355 —	Roma
»	899003	Pia Unione del Carmello eretta nella Chiesa parrocchiale di San Paolo in Ferrara (Con avvertenza) . . .	»	160 —	»
»	757485	Ottolenghi Alessandrina di Elia, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliata in Roma (Con annotazione)	»	100 —	»
»	781595	Ottolenghi Alessandrina di Elia, nubile, domiciliata in Roma (Con annotazione)	»	300 —	»
»	44087 / 160687	Legato di messe disposto dalla fu contessa Olimpia Pallavicino, vedova Trivulzio, con residenza nella Chiesa di S. Sepolcro in Milano, amministrato dall' investito per tempo (Con avvertenza)	»	315 —	Milano
»	769952 Certificato di usufrutto	Arcivescovo *pro tempore* di Milano (Con annotazione di vincolo per usufrutto vitalizio a favore di Rivolta Maria fu Ambrogio, vedova del sig. Gio. Battista Besnati, domiciliata in Milano, e per celebrazione di una messa quotidiana in suffragio dell' anima del fu Giuseppe Cusani)	»	325 —	Roma
»	45948 / 228888 Solo certificato di proprietà	Casaburo Teresa fu Baldassare in quanto alla proprietà e per l'usufrutto al signor Bianco Antonio fu Domenico sua vita durante, domiciliato in Napoli (Con annotazione di vincolo a favore delli particolari per patrimonio sacro dell'usufruttuario	»	210 —	Napoli
»	11810 / 55230 Assegno prov.	Casaburo Teresa fu Baldassare in quanto alla proprietà e per l'usufrutto al signor Bianco Antonio fu Domenico sua vita durante, domiciliato in Napoli (Con annotazione come la precedente)	»	2 50	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE		RENDITA	DIREZIONE che ha iscritta la rendita
Consolidato 5 %	841529	Cappuccio Francesco fu Sebastiano, domiciliato in Siracusa	Lire	300 —	Roma
»	840613	Detto	»	400 —	»
»	879938	Arnaud Agata fu Luigi, nubile, domiciliata in Napoli (Con annotazione)	»	510 —	»
»	910019	Detta (Con annotazione) .	»	210 —	»
»	1046572	Arnaud Agata fu Luigi, moglie di Jacobelli Pasquale, domiciliata in Napoli (Con annotazione) . . .	»	5 —	»
»	883617	Valzelli Marcellina di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Brescia . . .	»	5 —	»

Roma, addì 15 ottobre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PER IL DIRETTORE CAPO DELLA 1ª DIVISIONE
Segretario della Direzione Generale
A. CASINI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 9 corrente in Morino, provincia di Aquila, ed il successivo giorno 10 in Lozzo Atestino, provincia di Padova, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, li 13 gennaio 1896.

CONSERVATORIE DELLE IPOTECHE

Il Procuratore generale del Re presso la Sezione di Corte d'Appello in Potenza

In adempimento del disposto con l'art. 33, e per gli effetti del precedente art. 29 della legge 13 settembre 1874, n. 2079, (serie 2ª) sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche;

Fa noto:

Che cessarono dalle funzioni di conservatore delle ipoteche della provincia di Basilicata nelle epoche qui appresso indicate i signori:

1. D'Errico cav. Giuseppe, nel 4 novembre 1874;
2. Nicoletti Gabriele, incaricato della reggenza, nell'8 giugno 1875;
3. Mango cav. Michele, nel 26 maggio 1878;
4. Piccininni Felice, incaricato della reggenza, nel 6 novembre 1878;
5. Albini comm. Giacinto, nel 10 marzo 1884.
6. Pugliese cav. Prospero, incaricato della reggenza nel 6 agosto 1884;
7. Zoli Andrea, nel 18 settembre 1885;

come venne annunciato con simile avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il 1° marzo 1893 n. 50, e nel foglio periodico della Prefettura di Basilicata della stessa data numero 70.

Che è scaduto il termine di anni dieci dalla cessazione delle loro funzioni, stabilito col citato art. 29 per la durata della cauzione da ciascuno di essi prestata nell'interesse del pubblico.

Potenza, 11 gennaio 1896.

Il Reggente la Procura generale
PANDOLFINI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Colle norme prescritte dal regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 N. 7327, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Storia antica nella R. Università di Padova.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20 ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 31 maggio 1896.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 11 gennaio 1896.

Il Ministro
G. BACCELLI.

AVVISO DI CONCORSO

Colle norme prescritte dal regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 N. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Istituzioni di Diritto romano nella R. Università di Messina.

Le domande in carta bollata da L. 1,20 ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 31 maggio 1896.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 11 gennaio 1896.

Il Ministro
G. BACCELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Times* dell'11 gennaio, nel suo primo articolo, rileva, con soddisfazione, che in Germania si ritenga già appianato l'incidente sorto in seguito agli avvenimenti del Transvaal; aggiunge però che di fronte alla situazione della politica estera, l'Inghilterra deve ritenere cosa prudente di rimanere in guardia.

***

Telegrafano dall'Aja al *Tageblatt* di Berlino che, l'incaricato d'affari del Transvaal, sig. Vilaerts, ha ricevuto l'ordine dal suo Governo di adoperarsi a Berlino ed a Parigi, in favore dell'idea di convocare una Conferenza internazionale per proclamare la neutralità del Transvaal. Il sig. Vilaerts assicura che Guglielmo II è molto favorevole a questa proposta.

***

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* di Berlino, in un articolo cui si attribuisce carattere ufficioso, sostiene che il Transvaal, dal 1884 in poi, ha esercitato sempre, senza che l'Inghilterra facesse alcuna opposizione, il diritto attivo e passivo di ambasciata e consolato e trattò sempre la politica estera cogli altri Stati, mediante i proprii incaricati senza che perciò venissero mosse obbiezioni da parte del Governo inglese.

Un esempio di questo fatto, dice il diario berlinese, lo si ebbe al Congresso postale tenutosi a Vienna. Tutto ciò l'Inghilterra certamente non avrebbe permesso se avesse saputo di possedere il diritto di alta sovranità.

L'interpretazione, adunque, della stampa inglese, sta in aperta contraddizione col chiaro tenore del trattato stesso e con la costante pratica del Governo inglese. A nulla pertanto si riduce il rimprovero che la Germania, combattendo l'alta sovranità inglese, tenti misconoscere i diritti stranieri.

L'Unione olandese sud-africana ha deciso di mandare ai più autorevoli giornali dell'estero un indirizzo diretto al governo inglese. Esso è firmato da due professori dell'Università di Amsterdam.

Dopo espresso il malcontento del popolo dei Paesi Bassi per l'invasione del Dott. Jameson, l'indirizzo contiene un appello al popolo inglese, col quale gli si chiede di rispettare l'autonomia della nazione più debole che ha già dimostrato di avere abbastanza forza e volontà per regolare le sue faccende interne. Soltanto una stretta osservanza del diritto può ristabilire — dice l'indirizzo — la scossa fiducia ad assicurare lo sviluppo del Transvaal.

***

Il *Novoje Wremja* di Pietroburgo, occupandosi della polemica scoppiata tra la stampa inglese e la tedesca, consiglia agli inglesi di sospendere gli attacchi contro l'Imperatore Guglielmo e il governo tedesco poichè essi possono condurre a reali ostilità tra l'Inghilterra e la Germania, le quali potrebbero procurare agli inglesi delle amare delusioni.

Il giornale russo soggiunge: « Quelle Potenze che hanno messo bastoni fra le ruote ai piani politici inglesi nell'Estremo Oriente, possono, un giorno, venire nella determinazione di porre un fine alla signoria inglese in Egitto. Raccomandiamo quindi agli inglesi di non provocare i tedeschi e il loro Imperatore. »

***

La Commissione del Senato per le relazioni estere degli Stati Uniti d'America ha discusso la questione armena o, più esattamente, i mezzi di soccorrere gli armeni senza impegnare la politica degli Stati Uniti in operazioni concertate dalle Potenze europee riguardo alla Turchia.

La Commissione decise di proporre un appello allo Czar che il Presidente Cleveland inviterebbe, non solo ad intervenire genericamente per la protezione degli armeni, ma anche ad agire come intermediario degli Stati Uniti presso la Porta affine di ottenere le indennità reclamate in compenso delle perdite subite dai nazionali americani in Turchia.

Da Washington scrivono che un grande proprietario di fondi nel Nuovo Messico offre un milione d'acri del suo suolo, liberi da ogni spesa, per stabilirvi una colonia armena.

***

Secondo un dispaccio da Nuova York all'*Herald* di Parigi, il Segretario di Stato per la Marina starebbe elaborando un progetto di legge che conferirebbe al Presidente della Repubblica dei diritti straordinarii relativamente all'armamento dei legni da guerra e al noleggio di bastimenti mercantili destinati a servire nel caso che le circostanze lo esigessero.

Il corrispondente dell'*Herald* aggiunge che queste misure sono vivamente commentate, ma che s'ignora ancora se il Governo ha in vista le difficoltà coll'Inghilterra, o se si tratta della Turchia.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Dall'Eritrea — La *Stefani* ha da Massaua 13:

« Il Generale Baratieri telegrafa da Adigrat, 13: Un informatore partito ieri mattina dodici da Macallè, riferisce che sabato undici alle ore otto, l'in-

tero corpo scioano attaccò il forte, ma venne respinto con gravi perdite; lo stesso informatore fu obbligato a trasportare morti scioani.

Per il dodici non era preparato alcun attacco, probabilmente perchè gli scioani erano preoccupati delle perdite subìte e della resistenza del forte.

La fonte, che era venuta sotto il dominio del fuoco del nemico venne ripresa la sera di venerdì dal presidio del forte che la mantenne tutta la notte, rifornendone la riserva, ma il mattino dell'attacco dovette abbandonarla.

Si sarebbero verificati casi di dissenteria fra gli assedianti, specialmente nei Galla.

Un gruppo di 150 cavalieri nemici, andati venerdì a razziare nel Samrè, furono disarmati e spogliati dagli abitanti del paese.

Le notizie delle gravi perdite degli scioani e del principio dello sviluppo dei miasmi a causa dei cadaveri insepolti sono pure confermate da un altro informatore ».

Per le false notizie. — Ieri fu trasmessa agli uffici telegrafici di Roma e provincia la seguente ordinanza:

« D'ordine superiore, tutti i telegrammi *Stefani*, recanti notizie della guerra d'Africa, diretti ai Prefetti ed agli agenti della *Stefani*, devono essere trattati con *precedenza assoluta* tanto nella trasmissione quanto nel recapito loro ».

Partenza di truppe. — Ieri sera tardi partì da Napoli il piroscafo *Gottardo* con a bordo il 3° battaglione bersaglieri d'Africa ed una batteria da montagna comandata dal capitano Loffredo.

Sullo stesso piroscafo presero imbarco per Massaua il generale Dabormida, il colonnello Airaghi, quattro ufficiali medici e quattro padri cappuccini.

Si caricarono gran quantità di viveri, legna e vestiario, più 600,000 cartucce e 110 muli.

La popolazione di Napoli accompagnò le truppe in partenza con clamorosi evviva all'Italia ed all'esercito.

Stanotte, a bordo del *Washington* partono pure da Napoli per Massaua il 17° battaglione fanteria d'Africa, due batterie a tiro rapido, comandate dai capitani Aragno e Mangia, armi, munizioni e provviste.

I rinforzi in viaggio. — Ieri giunsero a Messina i piroscafi *Singapore* ed *Adria* con le truppe e munizioni partite da Napoli, transitarono lo stretto diretti a Massaua.

Il *Polcevera* con quadrupedi, munizioni e materiale da guerra da Suez proseguì ieri mattina per Massaua.

Ritorno dall'Africa. — È giunto ieri a Messina, proveniente da Massaua, il piroscafo *Umberto I* della N. G. I. con a bordo 18 soldati, 1 sergente ed 1 caporale, che rimpatriano per motivi di salute o di famiglia; riparti per Napoli alle ore 15.

Marina militare. — La R. Nave *Scilla* è partita ieri da Massaua.

A bordo tutti bene.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Oreto*, della Navigazione generale italiana, partito il 6 corrente da Catanzaro, per Cotrone, Taranto, Brindisi e Venezia, di cui mancavano notizie, giunse felicemente ieri a Messina, a rimorchio del vapore inglese *Ardmellie*, causa la perdita dell'elica.

— I piroscafi *Archimede* e *Bosforo*, della N. G. I., sono partiti stamane, il primo da Massaua, dopo aver sbarcato le truppe e le munizioni, per Aden ed il secondo da Suez per Napoli.

Mostra internazionale d'arte. — Il Consiglio comunale di Venezia, tenuti presenti i risultati più che soddisfacenti dell'ultima Mostra, sopra una calda relazione della Giunta, presentata dall'assessore deputato Molmenti, ha approvato, all'unanimità meno un voto, d'indire la seconda Mostra internazionale d'arte in quella città, pel periodo dal 22 aprile al 31 ottobre 1897.

Esposizione vinicola italiana a Buenos Ayres — Le domande di ammissione a questa Esposizione dovranno essere indirizzate entro il 15 mese corrente al Ministero di agricoltura, industria e commercio in Roma. I moduli relativi verranno a suo tempo distribuiti dalle Camere di commercio.

I prodotti da esporsi dovranno essere imbarcati a Genova entro il 20 febbraio.

L'esposizione si apre il 15 aprile e dura fino al 15 maggio.

Gli espositori pagano una tassa di occupazione di suolo in ragione di franchi 15 (oro) per metro quadrato nell'interno dell'edificio principale dell'esposizione e franchi 10 (oro) per metro quadrato negli edifici secondari.

I pagamenti si effettuano al Ministero del commercio a Roma prima del 25 febbraio p. v.

Gli espositori debbono inoltre sottostare alle spese di trasporto, ridotte del 50 °|₀ sui noli ordinari delle linee sovvenzionate, scarico della nave e di consegna nei locali dell'esposizione, nonchè a quelle inerenti alla installazione dei prodotti per banchi, vetrine ecc.

I premi consistono in sei coppe d'onore e in medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, coi relativi diplomi.

L'emigrazione italiana. — Dai dati statistici pubblicati in questi giorni sul movimento della emigrazione, rileviamo che nei primi nove mesi del 1895 emigrarono in complesso dall'Italia 223,761 persone, di cui 117,403 in emigrazione temporanea e 106,358 in emigrazione permanente. In confronto al corrispondente periodo del 1894 vi fu nel 1895 un aumento nell'insieme di 57,952 emigranti dei quali 45,192 in più nella emigrazione permanente e 19,760 in più nella temporanea.

Sorpassando sull'aumento della emigrazione temporanea le cui oscillazioni non hanno importanza apprezzabile, notiamo che l'aumento nella emigrazione permanente è stato nei nove mesi assai rilevante, per modo che la emigrazione dell'intero anno 1895 risalirà molto probabilmente alle cifre elevate che si ebbero nel periodo dal 1887 al 1891, dopo il quale si era avuta una non piccola diminuzione.

Quasi tutte le regioni hanno concorso all'aumento della emigrazione permanente, ma segnatamente il Veneto, con 17,707 emigranti in più; gli Abruzzi e Molise, con 5,539 in più; la Campania con 5,295 in più; l'Emilia con 3,440; le Calabrie con 3,873 in più. Il Piemonte, la Sicilia e la Sardegna presentano invece delle lievi diminuzioni.

ESTERO.

Prodotti delle imposte in Francia. — Il prodotto delle imposte ed entrate indirette in Francia, nello scorso mese di dicembre, presenta una diminuzione di fr. 5,578,500 in confronto alle previsioni del bilancio, sebbene risulti in aumento di fr. 3,734,100 in confronto al dicembre del 1894.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 13. — Lo *Standard* dichiara essere ora provato che il telegramma dell'Imperatore Guglielmo al Presidente della Repubblica Sud-Africana, Krüger, fu soltanto l'espressione della sua irritazione momentanea e che non indicava menomamente un cambiamento nella politica della Germania. Le relazioni anglo-tedesche sono ora così amichevoli, come prima.

Lo *Standard* ha da Berlino che l'Imperatrice Federico scrisse alla Regina Vittoria ed al Principe di Galles, spiegando la con-

dotta dell'Imperatore Guglielmo riguardo al Transvaal, ed assicurando che egli non vuol amareggiare gli ultimi anni della Regina con una guerra.

MADRID, 13. — Le bande insorte, in seguito ai combattimenti degli scorsi giorni, inseguite dalle truppe spagnuole si divisero; la banda Maceo marcia verso Nord e la banda Gomez verso il Sud della Provincia di Pinar del Rio.

Il Maresciallo Martinez Campos telegrafa in data di Avana 12: Essendo stato informato della presenza delle bande di Gomez le colonne dei generali Galvez ed Aldecoa, facendo durante la notte una marcia di venti chilometri, raggiunsero nelle prime ore del mattino la retroguardia degli insorti, che si erano posti in precipitosa ritirata. Ne seguì un combattimento con nuova dispersione d'insorti, che subirono perdite molto maggiori di quelle avute sul campo.

Le colonne spagnuole continuano l'inseguimento da vicino delle bande Gomez e Maceo. Nessuna novità nel restante dell'isola.

PIETROBURGO, 13. — Gli ammiragli Tyrtow e Makarow, comandanti delle Squadre del Pacifico e del Mediterraneo, sono stati nominati rispettivamente comandanti della seconda e della prima divisione della Squadra permanente.

COSTANTINOPOLI, 13. — Il Sultano ha conferito la decorazione del Nichan-i-Imtiaz al GranVisir per il suo zelo, il suo merito ed i successi ottenuti.

BRUXELLES, 13. — Il Duca d'Orléans parte stasera per Torino.

BRUXELLES, 13. — La Principessa Letizia ha fatto oggi visita alla Regina.

AJACCIO, 14. — Due brigantini italiani sono naufragati a Pianarello. Si assicura che vi sieno dieci morti. Due cadaveri sono già stati trovati.

Un altro brigantino italiano è stato gettato nella rada di Santa Manza.

RIO-JANEIRO, 14. — L'agitazione monarchica è ricominciata.

LONDRA, 14. — Il Segretario di Stato per le Colonie, Chamberlain, ha promesso all'Ambasciatore degli Stati Uniti, Bayard, di agire in favore degli americani compromessi nei fatti di Johannesburg come per gl'Inglesi stessi.

Lo *Standard* constata che la questione del Transvaal migliora le relazioni tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti.

L'AVANA, 14. — Gli insorti incendiarono Vegas e Francisco de Paula, in prossimità dell'Avana; ed attaccarono Massaguas, ma vennero respinti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 13 gennaio 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60.

Barometro a mezzodì	760.0
Umidità relativa a mezzodì	68
Vento a mezzodì	Nord debole.
Cielo	quasi coperto.
Termometro centigrado	Massimo 7.°4 Minimo 0.°3.

Pioggia in 24 ore: mm. 4.2 con neve fusa.

Li 13 gennaio 1896.

In Europa depressione considerevole al N, sensibilmente elevata sulla Francia centrale a sull'Austria-Ungheria. Bodo 729: Amburgo 755; Vienna, Buda 766; Clermont 768.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso 4 a 2 mm. dal N al S; qualche nevicata al Centro, qualche pioggiarella al S del continente, venti settentrionali qua e là freschi al Centro; temperatura bassa; brinate e gelate nel continente.

Stamani: cielo nuvoloso al Centro, generalmente sereno altrove; venti deboli specialmente settentrionali.

Barometro: 762 mm. all'estremo N, livellato intorno a 761 mm. altrove.

Mare qua e là mosso.

Probabilità: venti deboli settentrionali al N, vari altrove; cielo nuvoloso o nebbioso con qualche pioggia o nevicata.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 13 gennaio 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima	
			nelle 24 ore precedenti Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	13 3	1 0
Genova	—	—	—	—
Massa Carrara	sereno	calmo	—	— 0 9
Cuneo	sereno	—	3 6	— 2 8
Torino	1/2 coperto	—	— 1 0	— 7 5
Alessandria	coperto	—	0 7	— 4 2
Novara	sereno	—	5 0	— 2 8
Domodossola	sereno	—	5 9	— 3 0
Pavia	sereno	—	2 0	— 4 9
Milano	1/4 coperto	—	2 2	— 4 6
Sondrio	sereno	—	2 6	— 5 5
Bergamo	sereno	—	3 3	— 1 2
Brescia	sereno	—	2 5	— 3 0
Cremona	sereno	—	3 0	— 3 1
Mantova	sereno	—	2 8	— 2 2
Verona	sereno	—	7 1	— 3 5
Belluno	sereno	—	4 8	— 5 0
Udine	1/4 coperto	—	5 8	— 2 5
Treviso	sereno	—	4 8	—
Venezia	sereno	calmo	5 6	— 0 8
Padova	sereno	—	4 5	—
Rovigo	1/4 coperto	—	— 0 3	— 4 6
Piacenza	sereno	—	2 5	— 5 0
Parma	sereno	—	3 0	— 3 1
Reggio Emilia	sereno	—	1 8	— 3 1
Modena	sereno	—	2 6	— 3 8
Ferrara	1/4 coperto	—	1 6	— 4 2
Bologna	sereno	—	1 3	— 2 7
Ravenna	1/4 coperto	—	3 5	— 3 0
Forlì	3/4 coperto	—	2 0	— 2 2
Pesaro	coperto	mosso	4 4	1 8
Ancona	3/4 coperto	mosso	5 0	1 8
Urbino	coperto	—	1 7	— 4 0
Macerata	coperto	—	0 8	— 1 2
Ascoli Piceno	nebbioso	—	3 0	1 2
Perugia	coperto	—	2 7	— 1 1
Camerino	coperto	—	— 1 0	— 2 2
Pisa	sereno	—	8 8	— 3 8
Livorno	1/4 coperto	calmo	8 5	0 0
Firenze	3/4 coperto	—	6 4	— 2 6
Arezzo	coperto	—	3 8	— 0 8
Siena	coperto	—	2 8	— 0 5
Grosseto	1/4 coperto	—	5 8	2 0
Roma	1/2 coperto	—	2 8	0 3
Teramo	—	—	—	—
Chieti	—	—	—	—
Aquila	coperto	—	1 2	— 5 3
Agnone	coperto	—	4 0	— 3 4
Foggia	3/4 coperto	—	6 6	— 0 7
Bari	sereno	calmo	7 5	0 9
Lecce	sereno	—	8 0	2 5
Caserta	coperto	—	6 5	1 9
Napoli	1/2 coperto	calmo	6 4	3 6
Benevento	coperto	—	6 0	0 4
Avellino	nebbioso	—	4 1	— 1 4
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	4 1	— 0 9
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	nebbioso	—	6 5	— 2 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	12 0	7 8
Trapani	coperto	legg. mosso	12 7	9 5
Palermo	coperto	agitato	14 9	4 7
Porto Empedocle	1/2 coperto	legg. mosso	12 0	—
Caltanissetta	sereno	—	9 2	1 8
Messina	3/4 coperto	calmo	11 5	7 4
Catania	sereno	calmo	12 2	4 4
Siracusa	1/4 coperto	calmo	13 9	6 9
Cagliari	coperto	calmo	—	4 5
Sassari	1/2 coperto	—	9 6	2 0

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 13 gennaio 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gen 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	90,87½ 85 82½ 80	90).	— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	90,90 87½ 92½ 90	90 89¼	90,95 90		— — (1)
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	90,95 92½	— —			— —
			detta » di L. 5 a 25	91,50 91,60	— —			— —
»			detta 4½ %		— —			100 10 (2)
			detta 4 %		— —			90 90 (3)
1 ott. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			55 75
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64.		— —			100 25
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.).		— —			98 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			99 75
1 dic. 95			» Rothschild		— —			106 —
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— — (4)
1 ott. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			467 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione.		— —			461 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 ott. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			325 —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			488 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			498 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			493 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 gen. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			636 — (5)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			478 — (6)
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			752 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			335 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			40 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			100 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina.		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ott. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			800 —
1 gen. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1176 — (7)
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua.		— —			179 —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			45 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali.		— —			30 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 96	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			210 — (8)
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	209 209¼ 209½		— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana.		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » Navigazione Generale Italiana.		— —			288 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana.		— —			— —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			135 —
			» » Caoutchouc		— —			— —
			» » An. Piemontese di Elettricità.		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			30 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 96	500		» » « Credito Italiano »		— —			545 —

(1) ex L. 2,00 - (2) ex L. 1,12 - (3) ex L. 2,00 - (4) ex L. 12,50 - (5) ex L. 12,50 - (6) ex L. 12,50 - (7) ex L. 12,50 - (8) ex L. 5,00.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			85 —
»	250	125	» » - Vita		— —			211 —
			Obbligazioni diverse.					
1 gen. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			280 — (1)
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			445 — (2)
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			300 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			105 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			508 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia.		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF.Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 ott. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	108 57½	— —	— —	— —	— —	109 37½
	Parigi	Chêque	109 20	— —	109 30	109 40 47½	109 40	109 40 30	— —
2	Londra	90 giorni	— —	27 41½	27 47	— —	— —	— —	27 62
	»	Chêque	27 56	— —	— —	27 61 64½	27 61	27 60 55	— —
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	135 —	134 95	134 60 40	135 —

Risposta dei premi . 29 gennaio	Compensazione . . . 30 gennaio	Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %
Prezzi di Compensaz. 29 »	Liquidazione . . . . 31 »	

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1895

Rendita 5 %	92 30	Azioni Soc. Gener. Illuminaz.	215 —
detta 4½ %	101 —	» » Tramway-Omnib.	206 —
detta 4 %	92 30	» » Molini Mag. Gen.	30 —
detta 3 %	54 50	» » Immobiliare	46 —
Prestito Rothschild 5 %	106 —	» » Navig. Gen. Ital.	270 —
Obb. Città di Roma 4 %	455 —	» » Metallurgica Ital.	30 —
» Cred. Fond. S. Spirito	358 —	» » Piccola Borsa	135 —
» » » B. Nazion.	490 —	» » Risanamento	30 —
» » » »	498 —	» » An. Piem. Elett.	160 —
Azioni Ferr. Meridionali	643 —	» » Fondiaria Incend.	82 —
» » Mediterranee	486 —	» » » Vita	210 —
» Banca d'Italia	775 —	» » Ferr. Sarde	310 —
» » Romana	350 —	» » Credito Italiano.	545 —
» » Generale.	50 —	» » Ind. Valnerina	— —
» Banco di Roma.	100 —	» » Acciaierie.	— —
» Banca Tiberina.	— —	Obb. Soc. Immob. 5 %	300 —
» Soc. Industriale	— —	» » » 4 %	110 —
» » Cred. Mobiliare.	— —	» » Ferroviarie	285 —
» » Gas	800 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » Acqua Marcia	1190 —	» » del Tirreno	455 —
» » Condotte d'acqua	180 —	» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

11 gennaio 1896.

Consolidato 5 % . . . . L. 93 09
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso . . . . » 91 09
Consolidato 3 % nominale . . . . » 55 1875
Consolidato 3 % senza cedola nominale . . » 53 9375

Il Presidente
R. TITTONI.

(1) ex L. 5,83 — (2) ex L. 12,50.

Per il Sindaco: LEONIERO ROSELLINI.
Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.